VII LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI - 1537

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TANTALO, MAGGIONI, MAROCCO, SGARLATA

Presentata il 15 giugno 1977

Modifica dell'articolo 9 del decreto luogotenenziale 1º maggio 1916, n. 497, recante semplificazione alla procedura per la liquidazione delle pensioni privilegiate di guerra

Onorevoli Colleghi! — L'articolo 9 del decreto luogotenenziale 1º maggio 1916, numero 497, sulla procedura per la liquidazione delle pensioni privilegiate prescrive il termine di cinque anni dalla cessazione del servizio per coloro che intendano chiedere il riconoscimento di una malattia o infermità contratta a causa del servizio. Tale norma di legge si è rilevata attraverso la sua ultracinquantennale applicazione di grave danno per gli aventi diritto al riconoscimento della pensione privilegiata data la ristrettezza del termine impedendo loro di beneficiare delle disposizioni di legge all'uopo predisposte.

Accade spesso, infatti, che talune malattie ed infermità, per unanime riconoscimento di medici, specialisti ed esperti della materia, possono manifestarsi nel loro primo insorgere ben al di là del termine di cinque anni previsto dal decreto luogotenenziale 1º maggio 1916 che si riferisce

cioè ad un'epoca in cui le cognizioni mediche erano inferiori a quelle attuali.

In tali condizioni appare iniquo e contrario allo spirito e alla volontà del legislatore non consentire anche in questi casi la corresponsione dei beneficî per chi ha servito con dignità ed abnegazione il paese, senza essersi mai tirato indietro di fronte a fattispecie pericolose alla propria incolumità,

La proposta ha quindi carattere perequativo e non comporta una nuova spesa essendo già stanziate in apposito capitolo del bilancio dello Stato le somme necessarie per il pagamento delle pensioni.

Essa fu già presentata nella scorsa legislatura, ma non si potè iniziarne l'esame anche per l'anticipato scioglimento delle Camere.

Confidiamo pertanto nel sollecito ed unanime consenso di tutti i colleghi nell'approvare la sottoindicata proposta di legge. VII LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

il termine previsto dall'articolo 9 del decreto luogotenenziale 1º maggio 1916, numero 497, concernente sempificazioni alla procedura per la liquidazione delle pensioni privilegiate è portato a dieci anni con decorrenza dalla data del 1º gennaio 1970.